

LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, N. 6
«Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio»

**«CRITERI E MODALITÀ PER
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE»**

SETTORE COOPERAZIONE

**DISPOSIZIONI PER L'AGEVOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI FISSI
DEI PRESTITI PARTECIPATIVI E DEGLI INTERVENTI DI RILOCALIZZAZIONE**

Testo coordinato dei criteri approvati con deliberazioni n. 3032/2007, n. 3019/2008, n. 753/2009 e n. 3341/2009

I N D I C E

PARTE I – INVESTIMENTI FISSI E RILOCALIZZAZIONE

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Priorità d'intervento
- Art. 3 Misura delle agevolazioni
- Art. 4 Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale
- Art. 5 Misure delle agevolazioni per gli interventi di protezione ambientale
- Art. 6 Investimenti e spese ammissibili – disposizioni di carattere generale
- Art. 7 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile
- Art. 8 Investimenti immobiliari ammissibili ad agevolazione
- Art. 9 Investimenti mobiliari ammissibili ad agevolazione
- Art. 10 Modifica dei programmi di investimento e superi di spesa
- Art. 11 Interventi per la rilocalizzazione dell'impresa

PARTE II – AIUTI PER AREE SVANTAGGIATE

- Art. 12 Interventi per il mantenimento di imprese commerciali in aree marginali o svantaggiate

PARTE III – PROCEDURE E MODULISTICA

- Art. 13 Presentazione delle domande
- Art. 14 Valutazione delle iniziative
- Art. 15 Concessione delle agevolazioni
- Art. 16 Erogazione delle agevolazioni
- Art. 17 Termine iniziale e finale per l'effettuazione degli investimenti
- Art. 18 Documentazione per le agevolazioni in procedura automatica
- Art. 19 Documentazione per la concessione delle agevolazioni in procedura valutativa
- Art. 20 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni con procedura valutativa
- Art. 21 Documentazione successiva all'erogazione delle agevolazioni
- Art. 22 Obblighi e revoche
- Art. 23 Trasferimento delle agevolazioni
- Art. 24 Affitto d'azienda

PARTE IV – PRESTITI PARTECIPATIVI

Art. 25 Prestiti partecipativi

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Agevolazioni ai consorzi per acquisto di beni al fine della valorizzazione dei centri storici (SOPPRESSO)

Art. 27 Agevolazioni ai consorzi per iniziative promozionali dei centri storici (SOPPRESSO)

PARTE I

INVESTIMENTI FISSI E RILOCALIZZAZIONE

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste dagli articoli 3 (aiuti per gli investimenti fissi), 4 (investimenti ambientali) e 6 (prestiti partecipativi) della legge, in relazione alle tipologie di attività del settore della cooperazione e dell'impresa sociale, come indicati al punto 2 della parte generale.

2. Nei presenti criteri con il termine "impresa" si intende sia l'impresa cooperativa iscritta nel Registro delle cooperative della Provincia di Trento o nell'Albo nazionale delle cooperative, sia l'impresa sociale disciplinata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

Art. 2

PRIORITA' D'INTERVENTO

1. Sono individuate le seguenti priorità per la determinazione della misura dell'agevolazione:

1) Aggregazioni imprenditoriali

Sono comprese nella priorità le seguenti fattispecie:

- aggregazioni aziendali

Rientra in questa ipotesi la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione, incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa o conferimento d'azienda, a condizione che gli eventi appena indicati non si siano verificati prima dell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di contributo ovvero entro il completamento dell'iniziativa e che non avvengano tra società controllate, controllanti o comunque collegate, anche in via indiretta. Requisito per la sussistenza della presente priorità è che l'impresa richiedente l'agevolazione sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1.

- sinergie fra imprese

La tipologia comprende l'acquisizione di rami d'azienda fra imprese nonché l'adesione ad una cooperativa o consorzio di almeno 3 imprese per gestire in cooperazione una o più fasi del processo produttivo. L'evento non deve essersi verificato prima dell'anno solare precedente dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo, ovvero entro il termine di completamento dell'iniziativa.

2) Cooperative sociali e imprese sociali

Sono comprese in questa priorità le imprese sociali costituite ai sensi del D.Lgs 24 marzo 2006, n. 155 e le società cooperative iscritte presso il Registro delle cooperative della Provincia di Trento o presso l'Albo nazionale delle cooperative alla categoria "sociali".

3) Attività sostitutiva

Per «attività sostitutiva» s'intende la costituzione di nuove imprese o l'ampliamento di imprese esistenti che diano origine a incrementi occupazionali, documentati da apposito accordo sindacale, derivanti in modo significativo dall'assorbimento di personale proveniente da altre imprese che abbiano cessato, ridotto o siano in procinto di cessare o ridurre l'attività, mediante la soppressione di interi reparti, o che abbiano ridotto o stiano per ridurre l'occupazione. Si considera comunque proveniente dalle imprese di cui sopra il personale iscritto nelle liste di mobilità. In assenza dell'accordo sindacale, l'impresa beneficia delle agevolazioni previste per le nuove iniziative.

Il numero dei lavoratori provenienti dalle imprese di cui al paragrafo precedente deve essere pari almeno al 30% del totale dei nuovi occupati previsti e comunque non inferiore a 4 unità.

Al momento della presentazione della domanda deve sussistere l'effettiva esigenza di riassorbimento di personale, compatibilmente con la localizzazione dell'impresa istante. Le agevolazioni concesse sono peraltro confermate qualora l'impresa non possa procedere alle assunzioni per indisponibilità del personale, anche in relazione alla specifica professionalità richiesta.

Per le domande esaminate secondo la procedura automatica di cui all'articolo 12 comma 2 della legge, gli incrementi occupazionali previsti dall'accordo sindacale devono avvenire prima della data di presentazione della domanda di agevolazione. Per le domande esaminate secondo le procedure valutativa, di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, e valutativa semplificata di cui all'articolo 14, comma 1 bis, della legge, gli incrementi

occupazionali previsti dall'accordo sindacale devono verificarsi prima della liquidazione del contributo. Tali termini non si applicano nel caso in cui l'assorbimento del personale sia avvenuto nell'ambito di acquisizioni d'azienda a seguito di procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4) Nuove iniziative

Per nuova iniziativa si intende l'avvio nella Provincia di Trento, non prima dei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda di agevolazione, di una nuova unità operativa.

Tale priorità si applica anche nel caso in cui il soggetto istante subentri nell'unico esercizio commerciale operante nel comune o nella località. La priorità si applica esclusivamente agli investimenti effettuati nella nuova unità operativa.

Non sono collocabili nella presente priorità le imprese operanti nel settore:

- a) delle costruzioni;
- b) dell'estrazione;
- c) dei trasporti.

5) Crescita dimensionale

Sono comprese in questa priorità le iniziative rientranti nelle seguenti fattispecie:

- Rilevante incremento occupazionale

Rientra in questa ipotesi l'aumento di lavoratori, anche soci, di almeno il 50% delle unità lavorative esistenti o di almeno 4 unità. Nel caso di domande esaminate con procedura valutativa o valutativa semplificata le assunzioni non possono risalire anteriormente a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo; nel caso di domande esaminate con procedura automatica le assunzioni possono risalire anche all'anno precedente a quello di presentazione della domanda e devono comunque essere state effettuate prima della presentazione della stessa.

- Stabilizzazione dei rapporti di lavoro

Si ritiene rientrante in questa priorità la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per almeno il 10% dei dipendenti, con un minimo di 2 unità lavorative, annue di rapporti di lavoro a progetto, a tempo determinato o di collaborazione.

- Inserimento in aree produttive

È considerato inserimento in area produttiva la realizzazione, l'acquisto, l'acquisizione in leasing o il trasferimento da parte dell'impresa richiedente di una unità produttiva

destinata a stabilimento in zone definite dai piani urbanistici “Area per insediamenti produttivi”. Nella domanda deve essere prevalente l’investimento relativo alla struttura immobiliare destinata a stabilimento.

- Raddoppio immobilizzazioni tecniche

Appartengono a questa ipotesi le domande relative ad investimenti in grado di raddoppiare il valore delle immobilizzazioni tecniche nette, con esclusione degli immobili, risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda. La percentuale agevolativa prevista per tale fattispecie si applica anche agli investimenti immobiliari eventualmente previsti.

- Filiere, distretti, aggregazioni di scopo e progetti di intercooperazione

Appartengono alla presente tipologia gli investimenti in filiere e distretti individuati dalla Giunta provinciale, nonché in **aggregazioni di scopo e progetti di intercooperazione**, fra i quali, a titolo esemplificativo, quelli:

- riguardanti l’attività di silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi, di industria del legno e prodotti in legno e di fabbricazione di mobili in legno [**FILIERA DEL LEGNO**];
- effettuati da imprese che svolgono l’attività di estrazione del porfido e della pietra e/o la loro lavorazione [**DISTRETTO DEL PORFIDO E DELLA PIETRA**];
- effettuati da imprese appartenenti al distretto tecnologico.

Per progetti di intercooperazione si intendono quei progetti che coinvolgono cooperative appartenenti ad uno stesso settore o a settori diversi del movimento al fine di realizzare una migliore integrazione di servizi e risorse.

6) Investimenti immobiliari

Per «investimento immobiliare» si intende qualsiasi intervento che rientri tra quelli ammissibili ai sensi del successivo articolo 8.

6) Innovazione tecnologica

Sono comprese in questa priorità le iniziative rientranti nelle seguenti fattispecie:

- Acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie

Appartengono a questa ipotesi le domande relative esclusivamente ad investimenti volti all’acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie acquisiti da laboratori di ricerca, università o da altre imprese.

- Applicazione dei risultati della ricerca o dei servizi agevolati ai sensi della L.P. 17/1993

Appartengono a questa ipotesi le domande relative esclusivamente ad investimenti necessari all'applicazione dei risultati della ricerca agevolata ai sensi dell'art. 5 «Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo» o dei servizi di consulenza agevolati ai sensi della L.P. 17/1993 “Servizi alle imprese”.

- Conseguimento di brevetti

Rientrano in questa ipotesi i brevetti conseguiti nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo o entro il termine di realizzazione dell'iniziativa.

8) Sostituzione di autoveicoli Euro 0 o Euro 1

Rientrano nella priorità “sostituzione di autoveicoli Euro 0 o Euro 1” gli investimenti che prevedono la sostituzione di veicoli Euro 0 o Euro 1 di proprietà del soggetto richiedente o acquisiti mediante contratti di leasing e dallo stesso utilizzati, con autoveicoli ammissibili ad agevolazione di tipo Euro 4 o superiori, oppure alimentati a metano e/o elettrici. L'autoveicolo Euro 0 o Euro 1 sostituito deve essere stato acquisito dal soggetto richiedente il contributo prima del 6 agosto 2004 e deve essere rottamato entro 4 mesi dall'immatricolazione dei nuovi automezzi.

9) Miglioramento delle condizioni di lavoro

Appartengono a questa priorità gli investimenti destinati a:

- introdurre nella prima lavorazione del porfido nuovi macchinari che consentano agli operatori che effettuano la cernita e la sfaldatura del materiale l'assunzione di una postura corretta dal punto di vista ergonomico;
- equipaggiare gli autoveicoli, i mezzi d'opera e le macchine operatrici di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente.

Le misure agevolative per questa priorità corrispondono a quelle previste per la priorità 3) “Attività sostitutiva”.

2. Nel caso un'impresa abbia i requisiti per accedere a più di una priorità viene attribuita la priorità che comporta la misura di contributo più elevato.

Art. 3

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le soglie agevolative consentite dall'Unione europea per gli investimenti delle PMI, in equivalente sovvenzione lorda (ESL), sono le seguenti:

- piccole imprese: 20%
- medie imprese: 15%

2. In alternativa alle predette aliquote può essere richiesta la concessione di contributi a titolo di «**de minimis**» nelle seguenti misure e comunque entro il limite massimo di euro 200.000,00 o della minor quota disponibile.¹

MISURE AGEVOLATIVE

PRIORITÀ	MICRO	PICCOLE IMPRESE	MEDIE IMPRESE	GRANDI IMPRESE
1) Aggregazioni imprenditoriali	40%	30%	15%	7,5%
2) Cooperative e imprese sociali	30%	30%	15%	7,5%
3) Attività sostitutiva ²	30%	30%	30%	30%
4) Nuove iniziative	25%	25%	25%	7,5%
4) Crescita dimensionale	30%	20%	15%	7,5%

¹ Per le domande presentate nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 si applica il massimale di aiuto di euro 500.000,00, quale aiuto di importo limitato e compatibile disciplinato al punto 4.2 del “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01), come dispone la deliberazione n. 1517 del 18 giugno 2009.

² Le misure agevolative della priorità 3) valgono anche per la priorità 9) “Miglioramento delle condizioni di lavoro”

5) Investimenti immobiliari	25%	20%	15%	15%
6) Innovazione tecnologica	25%	25%	7,5%	7,5%
8) Sostituzione veicoli Euro 0 e Euro 1	20%	20%	20%	20%
Altri casi	15%	15%	15%	15%

3. La misura di contributo indicata nella tabella sopra esposta per la priorità “altri casi” si riferisce alle domande di agevolazione che saranno presentate entro il 31 dicembre 2010. Detta misura può essere riconosciuta anche alle domande presentate nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 con investimenti completati nel corso del 2009, purché sia inoltrata specifica richiesta e siano rispettate le condizioni previste dal punto 7 della deliberazione n. 3341 del 30 dicembre 2009.

4. Gli investimenti relativi alla sostituzione di beni distrutti o al ripristino di quelli danneggiati da calamità per le quali non sia applicabile la L.P. 10 gennaio 1992, n. 2 sono agevolati con una percentuale del 30% a titolo di “de minimis” ovvero del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese.

5. Per le micro imprese le agevolazioni non sono concesse a titolo di de minimis.

6. Le seguenti maggiorazioni sono cumulabili ³alle percentuali indicate nella tabella delle priorità, fino al raggiungimento della percentuale massima del 40%.

Imprenditorialità femminile cooperativa – MAGGIORAZIONE + 7,5%

Per beneficiare della maggiorazione le società cooperative o le imprese sociali devono disporre di una base sociale a maggioranza femminile e soddisfare almeno una delle due condizioni seguenti:

- organi amministrativi con almeno un 30% di figure femminili
- figure di direzione (dirigenti, quadri o ruoli direttivi) prevalentemente femminili.

³ in materia di cumulo tra i contributi della L.P. 6/1999 e le agevolazioni inerenti la detassazione di utili reinvestiti in investimenti fissi, si rinvia alle deliberazioni n. 1832 del 24 luglio 2009 e n. 3341 del 30 dicembre 2009.

Certificazione delle imprese - MAGGIORAZIONE 2%

Costituisce certificazione l'ottenimento da parte del soggetto richiedente della certificazione del sistema di qualità aziendale, della certificazione del sistema di gestione ambientale e della marcatura CE dei propri prodotti non prima dell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di contributo o entro il termine di realizzazione dell'iniziativa. *Beneficiano della maggiorazione gli investimenti necessari all'ottenimento della certificazione.*

Incremento occupazionale - MAGGIORAZIONE + 3%

Rientra in questa ipotesi l'aumento dell'occupazione di almeno 2 unità lavorative. Nel caso di domande esaminate con procedura valutativa le assunzioni non possono risalire anteriormente a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo; nel caso di domande esaminate con procedura automatica le assunzioni possono risalire anche all'anno precedente a quello di presentazione della domanda e devono comunque essere state effettuate prima della presentazione della domanda. La maggiorazione non si applica alle priorità "Rilevante incremento occupazionale" e "Stabilizzazione dei rapporti di lavoro".

Investimenti riguardanti negozi di generi alimentari di prima necessità nei comuni o località ove presenti come uniche imprese del settore – **MAGGIORAZIONE + 5%**

Investimenti nei centri storici o negli insediamenti storici sparsi, oppure in altri comuni individuati dalla Giunta provinciale - **MAGGIORAZIONE + 5%**

Investimenti in percorsi didattici o di promozione dell'attività cooperativa - **MAGGIORAZIONE + 5%**

Investimenti edilizi di sostenibilità ambientale

Nel caso di opere edilizie con prestazioni di sostenibilità ambientale valutate ai sensi della deliberazione n. 825 del 20 aprile 2007 secondo le seguenti denominazioni del livello:

Silver	+ 3%
Gold	+ 4%

6. Le maggiorazioni non sono applicabili agli investimenti delle cooperative a mutualità non prevalente.

Art. 4**INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE**

1. Nell'ambito degli interventi per la promozione di misure di tutela ambientale possono essere agevolati gli investimenti finalizzati a:

- a) innalzare il livello di tutela ambientale al di là delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili;
- b) innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

2. Possono essere concessi aiuti per l'adeguamento a norme comunitarie già adottate, ma non ancora in vigore, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 ter.

3. Sono esclusi dagli interventi del presente articolo gli aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.

Art. 4 bis**SPESE AMMISSIBILI PER GLI INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE –
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Fermo restando quanto dispongono gli articoli 6, 7, 8 e 9 in materia di spese ammissibili, i costi ammessi a finanziamento per la tutela ambientale corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi operativi, dei risparmi sui costi o sulle produzioni accessorie aggiuntive e senza tenere conto dei costi operativi generati nel periodo dell'investimento.

2. Ai fini dell'ammissibilità dei costi di cui al comma 1, il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale:

a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile

corrisponde a tale costo connesso alla tutela ambientale;

b) negli altri casi, i sovraccosti dell'investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato.

3. La situazione controfattuale si basa su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale, corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti, e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche, eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per la tutela ambientale. Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento deve essere un'alternativa credibile all'investimento in esame.

4. Nel caso di investimenti che mirano ad ottenere un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, i costi ammissibili si definiscono secondo la seguente tabella:

	NORME COMUNITARIE	
NORME NAZIONALI	Assenti	Presenti
Assenti	Costi di investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa in assenza di qualsiasi aiuto ambientale	Sovraccosti di investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie
Presenti	Sovraccosti di investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali	Sovraccosti di investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme nazionali, più rigorose di quelle comunitarie

Art. 4 ter

SPESE AMMISSIBILI PER GLI INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Gli aiuti che consentono alle PMI di adeguarsi a nuove norme comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore, sono compatibili con il mercato comune purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le norme comunitarie sono state adottate e gli investimenti sono stati ultimati almeno un anno prima del termine perentorio per l'entrata in vigore delle norme;

b) i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a

raggiungere il livello di tutela ambientale contemplato dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente prima dell'entrata in vigore della medesima.

2. I costi ammissibili per gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento.

3. L'impianto di cogenerazione ad alto rendimento deve rispondere alle specifiche indicate nella direttiva comunitaria 2004/8/CE e alla decisione della Commissione europea 2007/74/CE.

4. Sono agevolabili gli aiuti agli investimenti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi volti al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie.

5. Gli aiuti per l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo sono esenti qualora la loro acquisizione sopravvenga prima che le nuove norme comunitarie in questione siano applicabili e qualora queste, una volta applicabili, non si applichino retroattivamente ai veicoli già acquistati.

6. Gli aiuti ad interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti finalizzati ad obiettivi di tutela ambientale sono esentati se gli autoveicoli esistenti vengono adeguati a norme ambientali non ancora applicabili al momento in cui detti autoveicoli sono diventati operativi o se essi non sono soggetti ad alcuna norma ambientale.

7. I costi ammissibili per gli investimenti di tutela ambientale volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

8. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per la produzione di biocarburanti sono esentati solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili.

Art. 5

MISURE DELLE AGEVOLAZIONI

PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

1. Le misure di contributo sono individuate secondo la seguente tabella:

Descrizione interventi	MICRO IMPRESE	PICCOLE IMPRESE	MEDIE IMPRESE	GRANDI IMPRESE
aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale, già in vigore	65%	55%	45%	35%
aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie	65%	55%	45%	35%
aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie	65%	55%	45%	35%
aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore (condizione: completamento dell'investimento tre anni prima dell'entrata in vigore)	20%	15%	10%	
aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore (condizione: completamento dell'investimento un anno prima dell'entrata in vigore)	15%	10%		
aiuto agli investimenti di risparmio energetico (*)	90%	80%	70%	60%
aiuto agli investimenti di risparmio energetico	50%	40%	30%	20%

aiuto agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento	75%	65%	55%	45%
aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per la produzione di energia da fonti rinnovabili	75%	65%	55%	45%

(*) i costi ammissibili devono essere **al netto di qualunque vantaggio e costo operativo** verificatisi nei primi tre anni di vita dell'investimento nel caso delle PMI (nei primi quattro nel caso di grandi imprese) e sono soggetti a certificazione di un revisore dei conti esterno (Regolamento (CE) n. 800/2008).

2. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto purché tali misure riguardino differenti costi ammissibili e individuabili.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere cumulati con aiuti di importanza minore (de minimis) o con altri aiuti a favore delle stesse spese ammissibili.

3. Sono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali, riconosciute dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di Stato, previste a favore delle imprese.

Art. 6

INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Le misure delle agevolazioni si applicano alle spese ammissibili. Nel caso di agevolazioni per operazioni di leasing, dette misure si applicano al valore originario dei beni oggetto di locazione.

2. Ai sensi dell'articolo 3 «Aiuti per investimenti fissi», possono essere agevolati gli investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e brevetti nonché diritti di utilizzazione di tecnologie. Le agevolazioni sono riferite alle unità locali site nella Provincia di Trento.

3. Sono agevolabili le seguenti tipologie di operazioni:

- a) acquisizione di beni in proprietà;
- b) esecuzione di lavori su immobili in disponibilità al richiedente, ivi compresa la

costruzione di fabbricati; la disponibilità deve permanere per la durata del vincolo decennale di cui all'articolo 22, pena l'applicazione delle modalità di revoca previste dal medesimo articolo;

- c) acquisizione di software in licenza d'uso;
- d) operazioni in leasing; le agevolazioni riguardano contratti della durata massima di otto anni e quindici anni rispettivamente per i beni mobiliari e immobiliari, ovvero la maggior durata minima prevista da disposizioni fiscali in materia di leasing. Non sono ammissibili le operazioni di leaseback, nemmeno per interposti soggetti.

4. L'acquisto d'azienda è ritenuta modalità idonea di acquisizione dei beni immobili solamente se il loro valore è stato specificato nel contratto di cessione d'azienda.

5. Gli investimenti devono:

- a) rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente;
- b) essere utilizzati esclusivamente dall'impresa beneficiaria delle agevolazioni;
- c) essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività per la quale l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese.

6. Non sono ammissibili ad agevolazione gli oneri accessori (per es. spese notarili, I.V.A., imprevisti, oneri di urbanizzazione, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio). Non sono inoltre ammissibili a contributo i beni oggetto di commercializzazione da parte dell'impresa richiedente l'agevolazione, fatti salvi i materiali per l'edilizia.

7. Sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente le spese sostenute tramite bonifico bancario, altri mezzi di pagamento informatico o tramite accollo del mutuo con dichiarazione espressa di liberazione del debitore originario ai sensi dell'articolo 1273, comma 2 del C.C. o con permuta di beni immobili o beni mobili registrati, adeguatamente documentati. Le spese si intendono sostenute quando si accerta l'azzeramento della posizione debitoria tra beneficiario dell'agevolazione e fornitore del bene oggetto di intervento agevolativo. La parte di spesa non pagata o non attestata idoneamente non è agevolabile e pertanto è dedotta dalla spesa ammissibile.

Art. 7

LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE

1. I limiti di seguito indicati devono essere rispettati sia in sede di concessione

dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

2. Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, la spesa minima e massima è individuata nelle seguenti misure:

- a) **15.000,00 euro**; tale soglia è ridotta a **10.000,00 euro per l'acquisto di veicoli**;
- b) **3.000.000,00 euro**, salvi particolari e motivati casi per i quali si esprime la Giunta provinciale, verificando la coerenza dell'intervento con gli obiettivi della politica economica e la sussistenza di ragioni di carattere tecnico, previa presentazione di apposita domanda preliminare presso il servizio provinciale competente. Alla domanda deve essere allegata una relazione riportante gli elementi utili per la valutazione dell'istanza; fino alla decisione sull'ammissibilità della richiesta non può essere presentata la domanda di agevolazione.

3. La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, può stabilire prezzi massimi ammissibili ad agevolazione per gli investimenti immobiliari, anche differenziati in relazione alla tipologia di attività economica.

Art. 8

INVESTIMENTI IMMOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese per:

- a) l'esecuzione di lavori su immobili, ivi compresa la costruzione di fabbricati;
- b) la progettazione, direzione lavori, certificazione, collaudo statico, per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 – Titolo IV, Titolo VI e Titolo VIII) nella aliquota massima cumulativa del 10 per cento;
- c) l'acquisizione di immobili;
- d) l'acquisizione di terreni, soltanto se:
 - 1. il terreno costituisce pertinenza di un edificio ammesso ad agevolazione;
 - 2. il richiedente esercita l'attività di segagione del legname ed acquisisce un terreno attiguo a quello già di sua proprietà in modo da creare un lotto unico e che lo stesso sia funzionale e destinato in maniera vincolante all'attività svolta dall'impresa richiedente;
 - 3. il programma di investimento prevede anche l'acquisto, la costruzione o l'ampliamento di un immobile insistente sullo stesso terreno. La domanda per l'acquisto del terreno può essere inoltrata anche separatamente dall'istanza relativa

alla costruzione dell'immobile purché ricorrano le seguenti condizioni:

il terreno ricade in un'area urbanisticamente compatibile con l'attività da svolgere;

l'avvio della costruzione dell'immobile insistente sull'area oggetto di agevolazione dovrà verificarsi tassativamente entro 12 mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo per il terreno. Per avvio della costruzione si intende il deposito presso l'Ufficio tecnico comunale della denuncia di inizio lavori;

4. il terreno sia destinato a posti auto necessari al rispetto degli standard previsti dalla normativa commerciale di riferimento e limitatamente alla stessa; se si tratta di terreno destinato a posti auto esuberanti e/o in deroga rispetto agli standard minimi imposti dalla normativa, questi dovranno essere individuati con apposita convenzione con l'Amministrazione comunale;
- e) impianti connessi ad interventi di tipo immobiliare per i quali risulti necessario uno strumento edilizio autorizzativo;
 - f) l'acquisto di materiali impiegati in opere realizzate anche direttamente dall'impresa richiedente.

2. Le spese per uffici, sale riunioni, sale esposizione merci, posti auto e garages, magazzini e depositi sono ammissibili solo se i beni sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività e purché dimensionati e funzionali alla struttura aziendale e alla tipologia di attività esercitata.

3. Non sono ammissibili ad agevolazione:

- a) lavori modificativi di opere immobiliari già ammesse ad agevolazione, anche su altre leggi provinciali di incentivazione, da effettuarsi prima della scadenza dei vincoli connessi a detti investimenti, tranne nei casi in cui tali lavori derivino esclusivamente dalla necessità di adeguamento a disposizioni normative emanate successivamente alla realizzazione degli interventi agevolati. Per lavori modificativi si intende qualsiasi intervento che insista su una porzione materiale già vincolata;
- b) gli alloggi per il custode e per gli operai;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria, come disciplinati dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);
- d) l'edificazione di edifici o di parti di edifici su terreni di cui l'impresa dispone a titolo

- diverso da quello della proprietà o del diritto di superficie;
- e) le iniziative che alla data di rendicontazione insistono su di un'area urbanisticamente non compatibile con l'esercizio dell'attività da svolgere.

Art. 9

INVESTIMENTI MOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese per:

- a) impianti per i quali non risulti necessario uno strumento edilizio autorizzativo;
- b) macchinari, mobili, arredi ed attrezzature, funzionali all'attività;
- c) imballo, trasporto, installazione e collaudo dei beni mobili, a condizione che siano indicate nel medesimo documento di spesa del bene acquisito;
- d) brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie acquisiti da laboratori di ricerca o da altre imprese.

2. Sono ammissibili ad agevolazione i veicoli, previsti dal Nuovo codice della strada, nelle tipologie sotto individuate nonché la loro immatricolazione ed i loro accessori, purché questi ultimi siano indicati nel medesimo documento di spesa:

- a) macchine operatrici;
- b) mezzi d'opera;
- c) autoveicoli e motoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto proprio, con esclusione dei fuoristrada, anche se dotati di cassone;
- d) autoveicoli e motoveicoli immatricolati per trasporto di persone, con esclusione degli autocaravan, a condizione che l'impresa svolga l'attività di:
 - 1. scuola guida;
 - 2. autonoleggio da rimessa con conducente e servizio di autoveicoli di piazza, purché nella carta di circolazione sia espressamente previsto l'uso e l'eventuale licenza;
 - 3. servizio turistico di bus-navetta con automezzi di capacità pari o superiore a 9 posti;
- e) autoveicoli per uso speciale (autopiattaforme, autogrù, mezzi per trasporto disabili, veicoli per il commercio ambulante) a condizione che l'impresa svolga l'attività specifica per la quale è richiesto l'uso del mezzo;
- f) trattrici agricole e relativi rimorchi per l'esercizio dell'attività di taglio boschi.

3. La spesa massima ammissibile per i veicoli di cui alla lettera d) è pari ad Euro 20.000,00 per ogni singolo veicolo. La spesa per gli autoveicoli aventi massa massima

superiore a 3,5 t, per i mezzi d'opera e per le macchine operatrici è ammissibile soltanto se detti mezzi sono dotati di sistemi antinfortunistici di ultima generazione.

4. Non sono ammissibili ad agevolazione le seguenti spese:

- a) beni il cui valore complessivo imponibile, riportato in fatture, sia inferiore a 500 Euro e non siano regolarmente inventariati;
- b) materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità e utensileria;
- c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) beni che costituiscono motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio piante e fiori, fioriere, quadri, tappeti, tendaggi interni, vetrofanie);
- e) telefoni cellulari e telefonia mobile;
- f) beni mobili usati, salvo i casi di acquisizione nell'ambito di procedure concorsuali, di pubblici incanti o di iniziative riconducibili alle priorità "1) Aggregazioni imprenditoriali" e "3) Attività sostitutiva"; in tal caso la congruità tecnico-amministrativa della spesa è determinata dalla perizia di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo;
- g) beni immateriali pagati tramite royalties;
- h) fuoristrada e SUV.

5. Nel caso di pagamento in valuta, il valore in euro dei beni provenienti dall'estero è attestato dall'importo indicato dalla documentazione relativa all'effettivo esborso (contabili bancarie o altro documento); se il tasso di cambio utilizzato non è indicato, deve essere utilizzato il tasso di cambio di riferimento rilevato alla data dell'esborso (a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).

Art. 10

MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E SUPERI DI SPESA

1. Previo aggiornamento della documentazione prevista è sempre possibile modificare le modalità di acquisizione dei beni da agevolare.

2. È sempre ammessa la sostituzione dei beni originariamente indicati con altri,

purché non vengano alterate le finalità del progetto. La rinuncia ad una parte dell'investimento comporta la rideterminazione del contributo spettante in ragione della minore spesa prevista.

3. E' inoltre ammessa la compensazione tra l'importo complessivo di ciascuna voce di spesa (beni immobili, beni mobili e beni immateriali) nel limite del 30 per cento per ogni singola voce. Tale modifica deve essere intesa nel senso che l'importo di ogni singola voce può aumentare fino al 30 per cento, a fronte di una riduzione dell'importo delle altre voci, riduzione che può anche essere superiore al 30 per cento. Le variazioni si computano rispetto agli importi previsti in sede di domanda di contributo, anche qualora sia già intervenuta la concessione dell'agevolazione.

4. La modifica al piano degli investimenti deve essere conforme alle disposizioni dei presenti criteri in merito a spese ammissibili ad agevolazione e limiti di spesa ammissibile; sono comunque fatte salve le valutazioni di congruità ed ammissibilità della spesa effettuate dall'ente istruttore.

5. Può essere ammessa a contributo una sola domanda di agevolazione in procedura automatica per supero di spesa, presentata ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 12 della legge, rispetto ad una precedente iniziativa ammissibile, nel limite del 25 per cento della spesa ammissibile della domanda originaria. La domanda per supero di spesa è ammessa con un limite minimo di 10.000 euro.

6. Qualora non sia stato ancora effettuato l'accertamento della regolare esecuzione dell'investimento ammesso nella domanda originaria, i termini di procedimento per la concessione dell'agevolazione sul supero di spesa sono sospesi fino al perfezionamento di tale accertamento.

Art. 11

INTERVENTI PER LA RILOCALIZZAZIONE DELL'IMPRESA

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste dall'articolo 3 della Legge per investimenti effettuati da piccole, medie e grandi imprese.

2. Le spese ammissibili ad agevolazione sono le spese di espianto, trasporto e reinstallazione di impianti, macchinari e attrezzature da trasferire nelle aree previste. Qualora l'impresa provveda direttamente, anche solo in parte, ad effettuare in proprio il trasferimento, sono agevolabili anche i costi sostenuti dall'impresa per manodopera direttamente impiegata e spese direttamente imputate al trasferimento, purché capitalizzate e purché sia tenuta apposita contabilità analitica accesa alla singola commessa interna.

3. È accordata una misura di contributo a titolo di «de minimis» nel limite massimo del 100% degli investimenti ammessi purché venga allegata la dichiarazione del sindaco attestante l'interesse del comune al trasferimento dell'azienda per motivi ambientali. Il trasferimento, totale o parziale dell'impresa esistente sul territorio provinciale, deve avvenire in aree idonee individuate d'intesa con la Provincia.

PARTE II

AIUTI PER AREE SVANTAGGIATE

Art. 12

INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DI IMPRESE COMMERCIALI IN AREE MARGINALI O SVANTAGGIATE

1. Le domande relative agli interventi per il mantenimento di imprese commerciali in aree marginali o svantaggiate, comprese quelle delle società cooperative, sono presentate presso il settore Commercio.

PARTE III
PROCEDURE E MODULISTICA
Art. 13
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di agevolazione sono presentate, complete della documentazione di cui ai successivi articoli 18 e 19, al Servizio competente in materia di cooperazione oppure presso l'ente di garanzia o l'ente creditizio a cui sia affidato in convenzione tale servizio.

2. Nel caso in cui la domanda di agevolazione non sia completa della documentazione di cui ai successivi articoli 18 e 19 o risulti comunque necessaria una sua integrazione, la presentazione della documentazione mancante dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta formulata da parte della struttura competente. Tale termine è prorogabile per una sola volta per un periodo massimo di 30 giorni previa presentazione di motivata istanza prima della sua scadenza; l'integrazione deve in ogni caso avvenire nel rispetto delle scadenze previste dagli eventuali bandi e dalla normativa pattizia. La mancata presentazione della documentazione richiesta secondo le modalità di cui sopra, comporta il diniego dell'agevolazione.

3. Le domande di agevolazione possono essere presentate in qualsiasi momento, fatto salvo quanto stabilito dagli eventuali bandi di settore.

4. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata solamente una domanda di agevolazione. Sono ammesse più domande riferite a quote diverse del medesimo programma di investimento, in presenza delle condizioni stabilite dal punto 4bis delle norme di carattere generale della deliberazione n. 2804 del 22 dicembre 2005. Non rientra nel predetto limite una domanda di agevolazione dichiarata coerente con lo strumento dei patti territoriali.

Art. 14
VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Sono esaminate con procedura automatica, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge, le domande relative alle spese di cui all'articolo 3 «Aiuti per investimenti fissi», fino a spese sostenute di 300.000,00 euro.

2. Le iniziative di importo preventivato superiore a 300.000,00 euro sono soggette alla procedura valutativa gestita dal servizio competente.

3. Sono soggette a procedura automatica le domande per superi di spesa ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 12 della legge.

4. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione; la concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine dell'istruttoria.

5. SOPPRESSO ⁴

Art. 15

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Per le domande esaminate con procedura automatica e per quelle di cui all'articolo 12, comma 2 bis, il contributo è concesso in un'unica soluzione; per le restanti domande, il contributo è concesso in cinque rate annuali anticipate, determinate secondo la seguente formula:

$$R = C \cdot \frac{i \cdot (1+i)^{n-1}}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

"R" indica la rata annua costante di contributo;

"C" indica il contributo in unica soluzione;

"i" indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall'U.E. vigente al primo giorno del mese precedente a quello di concessione;

"n" indica la durata del contributo.

2. Il numero di rate e la soglia prevista per il contributo in unica soluzione è modificabile distintamente per ciascun settore con deliberazione della Giunta provinciale, in relazione all'andamento delle risorse finanziarie.

3. Il contributo pluriennale decorre dal 30 giugno o dal 31 dicembre di ogni anno, successivi alla data di concessione.

4. Il termine entro il quale possono essere finanziate le domande di agevolazione non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento è individuato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 della legge; scaduto tale termine, è disposto il diniego dell'agevolazione.

5. Ai fini del calcolo dell'aiuto "de minimis", il valore attuale del contributo è

⁴ Comma soppresso dal punto 13 della deliberazione n. 3341 del 30.12.2009, a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione n. 1368 (5.06.2009).

determinato al medesimo tasso di cui al precedente comma 1) ed applicando la medesima formula inversa.

6. Su richiesta dell'impresa, la concessione in rate annuali può essere effettuata per singole voci di spesa (beni immobili, beni mobili e beni immateriali).

Art. 16

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. In caso di affidamento ad enti convenzionati, questi erogano l'agevolazione in via provvisoria anche prima dell'adozione del provvedimento confermativo della Provincia di cui al comma 7 dell'articolo 15 della legge.

2. Il contributo è erogato dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'investimento.

3. Qualora la spesa per investimenti immobiliari, ammessa a finanziamento, superi l'importo di euro 1.000.000,00 e sia stato realizzato almeno il 60% dell'investimento totale finanziabile, il beneficiario può chiedere che il contributo concesso sia erogato per stati di avanzamento lavori, in due soluzioni.

4. Nel caso previsto al comma 3 non si potrà operare la compensazione tra gli importi di ciascuna voce di spesa (beni immobili, beni mobili e beni immateriali) stabilita all'articolo 10.

Art. 17

TERMINE INIZIALE E FINALE PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Le spese relative alle domande esaminate con procedura automatica o per superi di spesa devono essere già sostenute alla data di presentazione della domanda, purché non oltre l'anno solare precedente. Relativamente alle domande per superi di spesa non sono agevolabili investimenti precedenti rispetto alla domanda originaria.

2. Gli investimenti relativi alle domande esaminate con procedura valutativa devono essere effettuati non prima del giorno di presentazione della domanda e non oltre tre anni dalla data di concessione dell'agevolazione, fatta salva la possibilità di ottenere delle proroghe, per un periodo massimo di un anno, previa presentazione di motivata richiesta prima della scadenza dei termini. Nel caso di mancato rispetto del termine finale, qualora l'investimento effettuato risponda a requisiti di funzionalità e razionalità in relazione

all'attività svolta dal richiedente, è disposta la revoca del contributo solamente per gli investimenti sostenuti oltre il termine finale; in caso contrario, il contributo è revocato totalmente.

3. Le iniziative devono essere avviate entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione, fatta salva la possibilità di ottenere una sola proroga, per un periodo massimo di un anno, previa presentazione di motivata richiesta prima della scadenza del termine; nel caso di mancato rispetto di tale termine è disposta la revoca del contributo.

4. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione degli investimenti sostenuti si considerano:

a) **acquisto di immobili:** data del contratto notarile di compravendita o dell'atto di trasferimento da procedure concorsuali o da vendite forzate; la data delle fatture o dei documenti equipollenti può essere sia anteriore che posteriore al contratto o all'atto di trasferimento da procedure concorsuali o da vendite forzate;

b) **opere edilizie:**

- termine iniziale: fatto salvo quanto sotto specificato, data indicata nella dichiarazione di inizio lavori, prevista dalla normativa urbanistica, presentata in comune;
- termine finale: fatto salvo quanto sotto specificato, data indicata nella dichiarazione di fine lavori, riferita alle opere ammesse ad agevolazione, a firma del direttore lavori e del legale rappresentante o del titolare dell'impresa richiedente il contributo.

Sono peraltro agevolabili le fatture, o documentazione equipollente, datate nei periodi rispettivamente di cui al comma 1 e al comma 2 ma precedenti alla data indicata nella dichiarazione di inizio lavori limitatamente alle spese di progettazione ed alle fatture riportanti espressamente quale oggetto delle medesime la dicitura di acconto, nel limite del 30 per cento del valore complessivo delle relative forniture. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese riportate in fatture o documenti equivalenti emessi dopo 120 giorni dalla data di fine lavori.

Per la procedura automatica qualora la data di inizio e di fine lavori sia rispettivamente anteriore o posteriore ai termini indicati al comma 1, al fine di determinare la quota di spesa ammissibile, si fa riferimento alla data delle fatture.

Per la procedura valutativa:

- qualora la data di inizio lavori sia anteriore al periodo indicato al comma 2, al fine di determinare la quota di spesa ammissibile, il soggetto richiedente il contributo è tenuto, in sede di presentazione della domanda, ad informare la struttura competente per l'istruttoria che le opere sono iniziate anteriormente alla data indicata al comma 2,

allegando alla domanda di contributo la documentazione indicata all'articolo 19 ai fini dello scorporo delle opere e/o degli impianti già realizzati all'atto di presentazione della domanda, che non possono essere ammessi indipendentemente dalla data della relativa fattura;

- qualora la data di fine lavori sia posteriore al termine indicato al comma 2, al fine di determinare la quota di spesa ammissibile, viene presentata per la liquidazione del contributo la documentazione indicata all'articolo 20 ai fini dello scorporo delle opere e/o degli impianti realizzati oltre il termine massimo;

c) **investimenti mobiliari e impianti realizzati non contestualmente alla struttura immobiliare**: data delle fatture o di documentazione equipollente; se a fronte di un bene sono emesse più fatture fra il termine iniziale e finale, vengono agevolate soltanto quelle datate nei periodi rispettivamente di cui al comma 1 e al comma 2;

d) **investimenti in leasing**:

inizio: data del contratto di locazione o, se precedente, data del verbale di consegna del bene;

fine: data del verbale della società di leasing di consegna del bene.

Nel caso in cui nel contratto di leasing sia compresa la realizzazione di opere edili ed impianti, possono essere presi in considerazione esclusivamente i lavori effettivamente eseguiti nel periodo di cui al comma 4 lettera b).

Art. 18

DOCUMENTAZIONE PER LE AGEVOLAZIONI IN PROCEDURA AUTOMATICA

1. La domanda esaminata con procedura automatica deve essere corredata, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni, dalla seguente documentazione di carattere generale:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), resa dal legale rappresentante, attestante:

- 1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni previsti dall'articolo 2 e dai punti 2 e 3 della Norme di carattere generale;
- 2) di non aver ottenuto altre agevolazioni o presentato altre domande per il

medesimo intervento, fatti salvi i casi di cumulabilità;

- 3) gli elementi atti a individuare i beni acquisiti e gli estremi dei relativi pagamenti con bonifico bancario;
 - 4) “de minimis” concesso durante l’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti;
 - 5) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge;
 - 6) nel caso di beni mobili, che i beni sono di nuova fabbricazione o acquisiti da procedure concorsuali e da pubblici incanti;
 - 7) nel caso di beni immobili, gli estremi del certificato di agibilità.
- b) copie delle fatture o di documenti equipollenti, nonché copie della documentazione attestante i pagamenti relativi a tutte le tipologie di investimento.

2. La domanda deve essere corredata della seguente ulteriore documentazione:

a) per investimenti relativi ad **opere edilizie e impianti**:

- 1) titolo di disponibilità dell’immobile e dell’azienda e atto di consenso del proprietario, ove diverso dal soggetto richiedente, per l’effettuazione dei lavori;
- 2) copia dell’atto edilizio autorizzativo con relativi allegati; l’eventuale non necessità dello stesso deve essere attestata dal comune nel quale è stato effettuato l’intervento;
- 3) dichiarazione firmata da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale attestante che l’iniziativa è stata realizzata secondo standard di risparmio energetico di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 249 del 18 febbraio 2005 o attestazione che gli interventi non rientrano fra quelli previsti dalla deliberazione e che l’importo richiesto nella domanda di agevolazione rientra nei parametri previsti dalla deliberazione adottata dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 7, comma 3;
- 4) su richiesta dell’ente istruttore, per motivate esigenze istruttorie, stato finale dei lavori firmato da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale;
- 5) *dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), resa dal progettista dei lavori con cui certifica che l’atto autorizzativo allegato all’istanza è valido, poiché le opere programmate non contrastano con la pianificazione urbanistica in vigore nel singolo ambito territoriale.*

b) per investimenti relativi all’acquisizione di immobile, anche tramite leasing:

- 1) copia del contratto regolarmente registrato o di documento equipollente;

- 2) dichiarazione firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale attestante che l'importo richiesto nella domanda di agevolazione rientra nei parametri previsti dalla deliberazione adottata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 3;
 - 3) qualora nel contratto di leasing sia compresa la realizzazione di opere edili e impianti, deve essere presentata anche la documentazione di cui al comma 2, lettera a), numeri 2) e 3);
- c) per investimenti relativi all'acquisizione di veicoli, anche tramite leasing:
- 1) copia della carta di circolazione;
 - 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), resa dal legale rappresentante, attestante che trattasi di veicolo nuovo;
- d) per investimenti relativi a beni mobili usati ammissibili, perizia di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo;
- e) nel caso di superi di spesa: quadro comparativo delle spese sostenute rispetto a quelle ammesse nella precedente domanda.

3. Eventuale altra documentazione necessaria per l'istruttoria potrà essere richiesta dall'ente istruttore con nota motivata.

Art. 19

DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI IN PROCEDURA VALUTATIVA

1. La domanda esaminata con procedura valutativa deve essere corredata della seguente **documentazione di carattere generale**:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), resa dal legale rappresentante, attestante:
 - 1) di non aver ottenuto altre agevolazioni o presentato domanda per il medesimo intervento, fatti salvi i casi di cumulabilità;

- 2) di non avere in corso procedure concorsuali o esecuzioni immobiliari;
 - 3) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge;
 - 4) gli elementi per stabilire la dimensione dell'impresa;
 - 5) nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
- b) per le imprese che non hanno l'obbligo di depositare il bilancio, copia del libro inventari relativo agli ultimi due esercizi; per le imprese che nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda hanno adottato un regime diverso da quello ordinario, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi;
- c) relazione tecnico-economico-finanziaria, secondo il fac-simile predisposto dal servizio competente, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
- 1) individuazione dell'impresa richiedente;
 - 2) attività aziendale svolta o che si intende svolgere; tipologia di prodotto o di servizio offerto; mercato;
 - 3) occupazione al termine dell'esercizio precedente, al momento della domanda e nell'esercizio successivo al completamento dell'investimento;
 - 4) elenco delle spese programmate con l'indicazione dell'importo previsto, descrizione dell'iniziativa, piano finanziario;
 - 5) riclassificazioni dei bilanci degli ultimi tre esercizi e previsioni dei tre esercizi post-investimento; in caso di imprese di nuova costituzione, al fine di classificare la dimensione dell'impresa, indicazione del volume dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, dell'attivo patrimoniale e dell'occupazione previsti per il primo anno di attività;
 - 6) "de minimis" concesso durante l'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

2. Per gli investimenti relativi all'acquisizione di immobili la domanda deve essere corredata della seguente ulteriore documentazione:

- a) copia del preliminare di compravendita regolarmente registrato; se l'acquisizione dei beni avviene in leasing, copia della proposta di contratto regolarmente registrato riportante il valore originario dei beni e la durata del contratto; qualora nella proposta di leasing sia compresa la realizzazione di opere edili e impianti deve essere presentata anche la documentazione di cui al comma 3, lettere a), b), d) ed e);
- b) perizia di stima asseverata redatta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale;

- c) planimetria dell'immobile, nel caso di fabbricato diviso in porzioni di cui non sia stato ancora depositato presso l'Ufficio del Libro Fondiario il piano di casa materialmente divisa.

3. Per gli investimenti relativi alla realizzazione di opere edili e impianti la domanda deve essere corredata della seguente ulteriore documentazione:

- a) copia dell'atto edilizio autorizzativo con allegati; l'eventuale non necessità dello stesso deve essere attestata dal comune nel quale è previsto l'intervento;
- b) computo metrico estimativo in forma dettagliata firmato da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale; non è ammessa la presentazione di computi metrici generici per la realizzazione di opere con contratti stipulati a corpo;
- c) titolo di disponibilità dell'immobile e dell'azienda e atto di consenso del proprietario, ove diverso dal soggetto richiedente, per l'effettuazione dei lavori;
- d) dichiarazione firmata da un tecnico abilitato attestante che i progetti sono redatti secondo standard di risparmio energetico di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 249 del 18 febbraio 2005 o attestazione che gli interventi non rientrano fra quelli previsti dalla deliberazione;
- e) nel caso di opere edilizie per cui la data di inizio lavori è anteriore alla data di presentazione della domanda, una relazione firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, nella quale sono puntualmente descritte e quantificate le opere e/o gli impianti già realizzati all'atto di presentazione della domanda nonché idonea documentazione anche fotografica dello stato delle opere, dalla quale sia rilevabile la data;
- f) *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), resa dal progettista dei lavori con cui certifica che l'atto autorizzativo allegato all'istanza è valido, poiché le opere programmate non contrastano con la pianificazione urbanistica in vigore nel singolo ambito territoriale.*

4. Per gli investimenti relativi all'acquisizione di beni mobili la domanda deve essere corredata della seguente ulteriore documentazione:

- a) copia dei preventivi analitici di spesa dei fornitori; se l'acquisizione dei beni avviene in leasing, copia della proposta di contratto riportante il valore originario dei beni e la durata del contratto;
- b) nel caso di beni usati ammissibili, perizia di un tecnico abilitato iscritto all'Albo

professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo.

5. Nel caso di acquisto di terreno e di conseguente acquisto e ristrutturazione di fabbricato, la documentazione richiesta al precedente comma 3 può essere presentata anche successivamente, ma comunque entro e non oltre un anno dalla presentazione della domanda, prorogabile di un ulteriore anno in caso di iter di approvazione della concessione edilizia particolarmente complesso per la necessità di adozione di atti da parte della Provincia. Conseguentemente il termine per la conclusione del procedimento amministrativo deve intendersi automaticamente sospeso fino alla data di presentazione della documentazione in questione.

Art. 20

DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI CON PROCEDURA VALUTATIVA

1. La documentazione indicata nel presente articolo deve essere presentata obbligatoriamente ai fini della liquidazione delle agevolazioni ⁵.

Tale documentazione deve essere presentata:

- a) qualora l'impresa intenda richiedere la liquidazione dell'intero investimento, la documentazione di spesa dovrà pervenire entro sei mesi dal termine fissato per l'ultimazione dell'iniziativa stabilito all'articolo 17, comma 2, pena la revoca totale del contributo concesso;
- b) qualora l'impresa scelga di avvalersi della facoltà di cui all'art. 16 comma 3, per l'erogazione della quota di contributo riferita al primo stato di avanzamento lavori dovrà essere inoltrata la documentazione prevista dalle seguenti disposizioni:
 - lettera a) del comma 2 del presente articolo;
 - lettera a) del comma 5 e uno stato avanzamento lavori a firma del Direttore Lavori oppure, in alternativa, quanto disposto dall'ultimo capoverso dello stesso comma 5.

2. Ai fini della liquidazione delle agevolazioni deve essere presentata la seguente **documentazione di carattere generale**:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli 46 e

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), resa dal legale rappresentante, attestante:

- 1) di non aver ottenuto altre agevolazioni o presentato altre domande per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità;
 - 2) che non ricorrono le condizioni ostative di ammissibilità ad agevolazione delle iniziative di cui al punto 7 “Disposizioni antispeculative” delle Norme di carattere generale;
 - 3) nel caso di nuova unità operativa, di averla effettivamente avviata;
- b) originali delle fatture o di documenti equipollenti per tutte le tipologie di investimento;
- c) copia della documentazione attestante i pagamenti relativi a tutte le tipologie di investimento.

3. Per gli investimenti relativi all’acquisto di immobili, ai fini della liquidazione delle agevolazioni deve essere acquisita la seguente ulteriore documentazione:

- a) copia del contratto di compravendita regolarmente registrato o di documento equipollente;
- b) copia del certificato di agibilità, solo nel caso in cui il rogito sia stato effettuato prima del rilascio dello stesso;
- c) (facoltativo) nel caso di fabbricato diviso in porzioni, copia del piano di casa materialmente divisa, rilasciata dall’Ufficio del Libro Fondiario;
- d) (facoltativo) copia dell’estratto tavolare aggiornato, rilasciato dall’Ufficio del Libro Fondiario.

4. Per gli investimenti relativi ad immobili in leasing, ai fini della liquidazione delle agevolazioni deve essere presentata la seguente ulteriore documentazione:

- a) copia del contratto di leasing regolarmente registrato; la durata della locazione e il valore originario del bene oggetto del contratto di leasing devono risultare in forma esplicita dal contratto o da una espressa dichiarazione della società di leasing; la data di sottoscrizione deve risultare in forma esplicita dal contratto;
- b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), resa dal legale rappresentante, attestante:
 - 1) l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione scaduti;

⁵ La regolarizzazione od integrazione della documentazione presentata è disciplinata dal punto A) dell’allegato alla deliberazione n. 810 del 9 aprile 2009.

- 2) la data del verbale di consegna del bene della società di leasing;
- c) copia di eventuali appendici del contratto di leasing regolarmente registrate che rideterminano il valore originario del bene immobile locato;
- d) copia del certificato di agibilità;
- e) (facoltativo) nel caso di fabbricato diviso in porzioni, copia del piano di casa materialmente divisa, rilasciata dall'Ufficio del Libro Fondiario.

Qualora nel contratto di leasing sia compresa la realizzazione di opere edili e impianti, oltre alla documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c), deve essere presentata anche la documentazione di cui al comma 5, lettere b), c) e d) o in alternativa alla documentazione di cui al comma 2 lettere b) e c) e alla documentazione di cui al comma 5, lettere b) e d), è facoltà del beneficiario – ai sensi delle legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modificazioni e del Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e successive modificazioni) – presentare una perizia asseverata di un professionista abilitato concernente l'inizio e la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto delle spese sostenute.

5. Per gli investimenti relativi alla realizzazione di opere edili e impianti, ai fini della liquidazione delle agevolazioni deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) conferma della disponibilità dell'immobile e dell'azienda;
- b) copia della dichiarazione di inizio lavori presentata in comune, nonché dichiarazione di fine lavori, riferita alle opere ammesse ad agevolazione a firma del direttore lavori e del legale rappresentante o del titolare dell'impresa richiedente il contributo. Nei casi ove non sia possibile documentare lo stato degli immobili con la dichiarazione di fine lavori, relazione firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, nella quale sono puntualmente descritti e quantificati le opere e/o gli impianti realizzati al termine finale stabilito per l'effettuazione delle iniziative nonché idonea documentazione fotografica dello stato delle opere, nella quale sia rilevabile la data;
- c) nel caso di varianti al progetto originario, copia dell'atto autorizzativo con allegati;
- d) stato finale dei lavori;
- e) copia della richiesta del certificato di agibilità con timbro protocollo del comune;

In alternativa alla documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) e alla documentazione di cui al presente comma, lettere b) e d) è facoltà del beneficiario – ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modificazioni e del Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e successive modificazioni) - presentare una perizia asseverata di un professionista abilitato

concernente l'inizio e la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto delle spese sostenute.

6. Per gli investimenti relativi ad acquisto di beni mobili, ai fini della liquidazione delle agevolazioni deve essere presentata la seguente ulteriore documentazione:

- a) conferma della disponibilità dell'immobile e dell'azienda;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), resa dal legale rappresentante, attestante che i beni sono di nuova fabbricazione;
- c) nel caso di acquisto di veicoli, copia della carta di circolazione nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), resa dal legale rappresentante, attestante che trattasi di veicolo nuovo;
- d) nel caso di beni mobili usati ammissibili, perizia di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo.

7. Per gli investimenti relativi ad acquisizione di beni mobili in leasing, ai fini della liquidazione delle agevolazioni deve essere presentata la seguente ulteriore documentazione:

- a) copia del contratto di leasing regolarmente registrato; la durata della locazione e il valore originario dei singoli beni oggetto del contratto di leasing devono risultare in forma esplicita dal contratto o da una espressa dichiarazione della società di leasing; la data di sottoscrizione deve risultare in forma esplicita dal contratto;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), resa dal legale rappresentante, attestante:
 - 1) l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione scaduti;
 - 2) la data del verbale di consegna del bene della società di leasing;
 - 3) che i beni sono di nuova fabbricazione.
- c) nel caso di acquisto di veicoli, copia della carta di circolazione nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), resa dal legale rappresentante, attestante che trattasi di veicolo nuovo;

d) nel caso di beni mobili usati ammissibili, perizia di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo.

8. Eventuale altra documentazione necessaria per la liquidazione del contributo potrà essere richiesta dall'ente istruttore con nota motivata.

Art. 21

DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

È fatta salva la necessità di esibizione della documentazione relativa all'assolvimento delle prescrizioni specifiche, poste in fase di concessione dell'agevolazione, con verifiche successive alle singole erogazioni delle rate.

Art. 22

OBBLIGHI E REVOCHE

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge o dai presenti criteri viene effettuato dalla struttura o dall'ente che cura l'istruttoria. Possono essere effettuati anche controlli a campione. Ove l'istruttoria non sia eseguita direttamente dalla Provincia, all'Amministrazione provinciale spetta la vigilanza sui soggetti istruttori, nei modi stabiliti dalle convenzioni. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o divieto, l'ente istruttore ne dà comunicazione all'impresa, che può controdedurre.

2. La durata dell'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla destinazione i beni per i quali sono state concesse le agevolazioni, permane per un periodo di:

a) tre anni per i beni mobili di valore complessivo fino a 250.000,00 euro; cinque anni per i beni mobili di valore complessivo superiore a 250.000,00 euro; il termine decorre:

1) dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui vi siano più fatture, dalla data dell'ultima fattura;

2) dalla data del verbale della società di leasing di consegna dei beni, se i beni sono acquisiti tramite leasing;

b) dieci anni per i beni immobili; il termine decorre:

1) dalla data del contratto di compravendita o dell'atto di trasferimento da procedure

- concorsuali o da vendite forzate, nel caso di acquisto di immobili;
- 2) dalla data dell'ultima fattura agevolata, nel caso di effettuazione di lavori;
 - 3) dalla data del verbale della società di leasing di consegna del bene, se il bene è acquisito tramite leasing.

Se l'investimento comprende entrambe le tipologie (acquisto e lavori), il vincolo decennale decorre anche per l'acquisto dalla data dell'ultima fattura agevolata relativa ai lavori.

3. L'obbligo di non distogliere i beni agevolati dalla loro destinazione è comunque osservato anche nel caso in cui l'impresa modifichi, in pendenza dei termini stabiliti al comma 2, l'attività ed il settore economico di appartenenza, purché l'attività esercitata rientri tra quelle agevolabili ai sensi del punto 2 delle Norme di carattere generale e i beni agevolati rispondano comunque ai requisiti di ammissibilità, razionalità e funzionalità in relazione alla nuova attività svolta.

4. Nel caso di mancato rispetto dei vincoli di destinazione, le agevolazioni sono:

- a) per i beni mobili, revocate totalmente;
- b) per i beni immobili:
 - 1) revocate totalmente se l'inadempimento avviene prima di cinque anni;
 - 2) revocate proporzionalmente al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine decennale, se l'inadempimento avviene trascorsi cinque anni.

5. La revoca delle agevolazioni per qualsiasi motivo comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza oltre all'interesse calcolato al tasso legale secondo la formula di matematica finanziaria dell'interesse semplice decorrente dalla data di emissione dei mandati di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.

6. Nel caso di cessazione dell'attività o di fallimento dell'impresa in pendenza dei termini di cui sopra, si applicano le disposizioni previste al precedente *comma 4*.

7. In caso di sospensione dell'attività i termini di scadenza del vincolo sono prolungati del periodo di sospensione. Non vanno considerati i casi di sospensione dell'attività per pausa infrastagionale o per esecuzione di lavori, purché i singoli periodi non siano superiori a due anni consecutivi.

8. Gli obblighi di cui sopra si intendono comunque osservati anche in caso di sostituzione dei beni mobili oggetto di aiuto finanziario con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi. La sostituzione deve avvenire entro 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno al valore originario del bene agevolato ovvero di importo non inferiore al 90 per cento del valore originario del

bene agevolato qualora lo stesso avesse un valore non superiore a 10.000,00 Euro. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

9. Fatta eccezione per le domande per le quali è prevista la procedura automatica, l'ente istruttore con l'atto di concessione potrà prevedere vincoli economico-finanziari in relazione alle specifiche situazioni aziendali dei soggetti richiedenti le agevolazioni. Nel caso l'impresa non rispetti i vincoli finanziari e non regolarizzi la propria posizione nel termine di 60 giorni dalla diffida dell'ente istruttore, è disposta la revoca dell'agevolazione in proporzione al periodo di inadempimento, purché l'inadempimento non comprometta la situazione economico – finanziaria - patrimoniale dell'impresa, nel qual caso l'agevolazione è interamente revocata. I vincoli finanziari possono essere modificati, prima della liquidazione delle agevolazioni a seguito dell'effettuazione delle spese, su motivata richiesta del beneficiario nel caso di variazione degli elementi oggettivi sulla base dei quali era stato originariamente stabilito il vincolo.

10. Ove sussistano giustificati motivi, oggettivi e rilevanti, su richiesta dell'interessato può essere disposto il venir meno totale o parziale degli obblighi. Tale disposizione si applica nel caso sopravvenga una delle seguenti condizioni:

- a) calamità naturali;
- b) grave ed accertata crisi di mercato del settore in cui opera l'impresa, derivante da eventi straordinari e imprevedibili;
- c) gravi situazioni familiari o di salute;
- d) *impresa in difficoltà che ceda i propri immobili all'ente di garanzia, ai sensi dell'articolo 26 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 12, pur mantenendone la disponibilità a titolo di affitto e la destinazione dei medesimi comunque per la durata residua dei vincoli originariamente stabiliti. Nel caso di mancato rispetto dei predetti vincoli, le agevolazioni sono revocate secondo le modalità stabilite nei commi precedenti.*

11. I soggetti richiedenti l'agevolazione assumono i seguenti obblighi:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla legge, al presente provvedimento, all'atto di ammissione e di concessione dell'agevolazione: la violazione di tale obbligo comporta la revoca totale delle agevolazioni;
- b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa (ad esempio l'emissione di successive note di accredito o

l'incompleta contabilizzazione dell'investimento, se la spesa scende al di sotto di quella ammessa): se l'impresa non informa l'ente istruttore di tali modifiche, del mancato rispetto degli obblighi, divieti e vincoli di cui al presente provvedimento o stabiliti dall'atto di ammissione o di concessione delle agevolazioni entro il termine di **un anno** dal verificarsi dell'evento, è disposto il diniego o la revoca in rapporto all'agevolazione indebitamente fruita;

- c) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto: la violazione di tale obbligo comporta la revoca totale delle agevolazioni;
- d) la presentazione della domanda di agevolazione comporta il divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e l'obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato. La violazione di tale disposizione comporta il diniego o la revoca totale delle agevolazioni già concesse;
- e) l'impresa è tenuta a fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dal presente provvedimento, qualora l'ente istruttore ne richieda motivatamente la presentazione. La violazione di tale obbligo comporta il diniego delle agevolazioni o la revoca totale delle agevolazioni già concesse;
- f) è obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing; tale riscatto deve essere documentato anche se successivo all'erogazione del contributo. Qualora il riscatto avvenga anticipatamente, si prosegue nell'erogazione del contributo in base all'impegno già assunto a carico del bilancio provinciale. Nel caso di mancato riscatto del bene, l'agevolazione concessa è totalmente revocata. L'impresa beneficiaria delle agevolazioni è obbligata a comunicare il mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze previste; in tal caso l'erogazione delle rate di contributo viene sospesa fino alla ripresa del pagamento dei canoni;
- g) comunicare successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione delle agevolazioni, eventuali importi a titolo di de minimis di cui ha beneficiato (concessi).

12. Nel caso in cui il contributo e l'anticipazione siano stati ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere imputabili al richiedente, e tale fatto sia comunicato su iniziativa del soggetto interessato, l'agevolazione è revocata per la parte del beneficio ottenuta sulla base di tali dichiarazioni; nel caso di accertamento d'ufficio si procede alla revoca totale dell'agevolazione.

Art. 23

TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

1. In caso di cessione, di conferimento dell'azienda, di trasformazione o di fusione o scissione di impresa intervenuta:

- prima della concessione delle agevolazioni, l'agevolazione è concessa al nuovo soggetto previa presentazione di domanda da parte del soggetto subentrante (escluso il caso di trasformazione d'impresa all'interno delle società di persone o all'interno delle società di capitale) nonché della documentazione prevista al successivo comma 7;
- dopo la concessione del contributo è adottato un atto di trasferimento delle agevolazioni ancora da erogare previa presentazione di domanda da parte del soggetto subentrante nonché della documentazione prevista al successivo comma 7.

2. Il soggetto istante ha l'obbligo di comunicare i casi di cui al comma 1, anche nell'ipotesi di eventi successivi alla completa erogazione delle agevolazioni, entro un anno dalla data dell'atto, allegando copia dello stesso, qualora permangano ancora gli obblighi di cui all'articolo 22. Fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità, la mancata comunicazione entro il suddetto termine, comporta l'applicazione delle sanzioni previste al punto 11 delle norme di carattere generale.

3. Nei casi di cui al comma 1 vengono verificati in capo al soggetto subentrante il possesso dei requisiti previsti per l'agevolazione da trasferire e l'idoneità economico-finanziaria. I contributi relativi ai beni non ceduti con gli atti di cessione, di conferimento dell'azienda, di trasformazione o di scissione o di fusione di impresa anche per incorporazione sono invece oggetto di revoca in base ai criteri previsti all'articolo 22. Qualora la dimensione d'impresa sia maggiore di quella del richiedente originario, le agevolazioni ancora da erogare alla data di stipula degli atti relativi agli eventi di cui al comma 1, sono rideterminate sulla base della dimensione dell'impresa subentrante .

4. Nei casi gli eventi di cui al comma 1 siano successivi alla completa erogazione, vengono verificati in capo al soggetto subentrante i requisiti soggettivi per l'accesso alle agevolazioni, nonché l'ammissibilità dell'attività.

5. Nei casi di cui al comma 1, la domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro un anno dalla data di stipula dell'atto. Fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità, la mancata presentazione della domanda entro il

suddetto termine comporta la revoca dell'intervento, secondo le modalità previste all'articolo 22.

6. Qualora l'agevolazione non possa essere trasferita, o comunque il subentrante non sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti o si verificano violazioni degli obblighi di non distoglimento, è disposta la revoca delle agevolazioni.

7. La documentazione per il trasferimento dell'agevolazione è la seguente:

A) Trasformazione di impresa

- a) copia semplice dell'atto di trasformazione, qualora non depositato nel Registro delle Imprese.

B) Cessione, conferimento d'azienda - Fusione o scissione di impresa

- a) copia semplice dell'atto di cessione, conferimento d'azienda o dell'atto di fusione o scissione d'impresa, qualora non depositato presso il Registro delle Imprese;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa subentrante, attestante:
- il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
 - che il soggetto subentrante continua ad esercitare l'impresa e assume gli obblighi relativi;
 - gli elementi atti a individuare i beni trasferiti;
- c) per le imprese che non hanno l'obbligo di depositare il bilancio, copia del libro inventari relativo agli ultimi due esercizi; per le imprese che nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda hanno adottato un regime diverso da quello ordinario, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi;

Se la documentazione per il trasferimento dell'agevolazione indicata alle lettere A) e B) non è presentata unitamente alla domanda, il responsabile di procedimento deve chiederne la presentazione fissando un termine non superiore ad un anno dalla data della richiesta. La mancata presentazione nel termine fissato comporta il diniego delle domande per le quali non è stata ancora disposta la concessione delle agevolazioni o la revoca delle agevolazioni già concesse in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

Art. 24

AFFITTO D'AZIENDA

1. In caso di affitto di azienda le agevolazioni sono comunque concesse e liquidate al soggetto istante purché il locatario continui ad esercitare l'impresa e a condizione che lo stesso soggetto istante comunichi entro un anno dalla data dell'atto, fatti salvi casi di oggettiva e documentata impossibilità, la stipulazione del contratto di affitto, allegando copia dello stesso. Il mancato rispetto delle citate condizioni comporta il diniego della domanda o la revoca del contributo anche per le rate eventualmente già erogate. Nel caso di investimenti relativi all'apertura di nuove unità operative, l'erogazione dell'agevolazione è subordinata anche all'effettiva attivazione dell'esercizio da parte dell'istante.

2. Tutti gli obblighi posti in relazione alle agevolazioni concesse permangono in capo al beneficiario. In caso di risoluzione del contratto d'affitto o di mancato rinnovo, il beneficiario deve riattivare l'azienda, direttamente o tramite altro affittuario, entro il termine massimo di un anno dalla data della cessazione dell'attività, fatte salve eventuali proroghe previa istanza motivata da presentare prima della scadenza. Il mancato rispetto di tale obbligo nel termine previsto comporta la revoca delle agevolazioni in base a quanto previsto all'articolo 22.

3. I contributi relativi ai beni non affittati sono oggetto di revoca in base a quanto previsto all'articolo 22 nel caso di cessazione dell'attività.

PARTE IV
PRESTITI PARTECIPATIVI

Art. 25

PRESTITI PARTECIPATIVI

A) Riferimenti normativi

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste dall'articolo 6 della Legge.

B) Beneficiari

1. Possono presentare domanda di agevolazione le piccole e medie imprese, di seguito PMI, costituite in forma di società, purché abbiano adottato il regime di contabilità ordinaria.

C) Spese ammissibili

1. L'adeguata patrimonializzazione delle PMI è perseguita mediante la concessione di contributi in conto capitale finalizzati all'abbattimento del costo dei finanziamenti assunti dall'impresa a fronte dell'aumento di mezzi propri, considerando tra questi anche gli aumenti delle riserve indivisibili.

2. Il finanziamento deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) importo non superiore a 250.000 euro e pari all'aumento dei mezzi propri;
- b) durata di 3, 4 o 5 anni, oltre ad un periodo di preammortamento non superiore a 6 mesi;
- c) ammortamento a quote capitale costanti;
- d) erogazione in un'unica soluzione;
- e) rimborsabile in rate posticipate, a cadenza non superiore all'anno.

D) Requisiti per la concessione

1. L'aumento dei mezzi propri deve avvenire, in alternativa o congiuntamente, tramite:

- a) versamenti infruttiferi in conto futuro aumento capitale sociale;
- b) utili da destinare a riserva.

2. Entro 90 giorni dalla scadenza del finanziamento deve essere

effettuata la conversione dei versamenti e delle riserve in capitale sociale, escluse le riserve indivisibili per le società cooperative.

3. Il finanziamento dei soci in conto futuro aumento capitale sociale deve essere versato alle scadenze e per gli importi previsti nel contratto di finanziamento per il rimborso del capitale mutuato.

4. L'accantonamento a riserva degli utili riguarda quelli conseguiti successivamente alla data di stipula del contratto di finanziamento ed entro la scadenza del prestito; a tal fine fanno fede le date delle delibere dell'assemblea dei soci di destinazione dell'utile a riserva; non si considerano gli accantonamenti di legge. Qualora gli utili conseguiti non consentano di ottenere il previsto aumento delle riserve, entro 90 giorni dalla scadenza del finanziamento deve essere effettuata un'integrazione tramite aumento di capitale sociale reale.

5. Per la concessione del contributo l'impresa deve adottare una delibera dell'assemblea dei soci che preveda:

- a) il versamento in conto futuro aumento capitale sociale nei termini di cui al comma 3;
- b) in alternativa o congiuntamente a quanto indicato alla precedente lettera a), l'accantonamento ad una riserva – al netto degli accantonamenti di legge - degli utili conseguiti successivamente alla stipula del contratto di finanziamento, fino alla scadenza del prestito, nei limiti dell'incremento previsto;
- c) la conversione dei versamenti e delle riserve, escluse per le società cooperative quelle indivisibili, in capitale sociale entro 90 giorni dalla scadenza del mutuo;
- d) l'integrazione tramite aumento di capitale sociale reale entro 90 giorni dalla scadenza del mutuo, qualora gli utili conseguiti non consentano di ottenere il previsto aumento delle riserve.

Nel caso di società di persone la suddetta delibera è sostituita dall'impegno dei soci dell'impresa.

6. La domanda è ammissibile ad agevolazione se il rapporto tra i Mezzi Propri (al netto del prelievo dei titolari) aumentato dell'incremento dei mezzi propri oggetto della domanda di agevolazione e il Capitale Investito (ivi compreso il residuo debito leasing) che si prevede di ottenere alla chiusura dell'esercizio in corso alla data di stipula del contratto di finanziamento risulta pari almeno al 20 per cento; nel caso di nuova iniziativa tale percentuale è elevata al 35 per cento. Se il contratto di finanziamento non viene stipulato prima della scadenza dell'esercizio al quale si riferisce detta previsione, la stessa dovrà essere riformulata.

E) Concessione e erogazione dell'agevolazione

1. Previa presentazione del contratto di finanziamento, il contributo è concesso in rate annuali posticipate per la durata del finanziamento, preammortamento escluso, scadenti il 30 giugno o il 31 dicembre in modo tale che l'ultima rata corrisponda, e comunque non sia anteriore, alla scadenza del finanziamento. Il contributo è stabilito nel 15 per cento in ESL del capitale ammesso ad agevolazione ed è interamente concesso a titolo di de minimis. La rata è determinata applicando la seguente formula:

$$R = C \cdot \frac{i \cdot (1 + i)^{n-1}}{(1 + i)^n - 1}$$

dove:

"R" indica la rata annua costante di contributo;

"C" indica il contributo in unica soluzione;

"i" indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall'U.E. vigente nel primo giorno del mese precedente a quello di concessione dell'agevolazione;

"n" indica la durata del contributo.

2. Il contributo non può essere superiore agli interessi connessi al prestito: tale requisito si intende verificato se l'agevolazione risultante dall'applicazione della formula di cui sopra non supera l'importo complessivo per interessi risultanti dal piano di ammortamento annesso al contratto di finanziamento. In ogni caso sono fatti salvi i tassi minimi a carico dei beneficiari fissati dalla legislazione statale per il credito agevolato al settore di appartenenza del beneficiario.

3. Se al termine dell'istruttoria non fosse stato ancora presentato il contratto di finanziamento, l'ente istruttore adotta un preliminare atto di ammissibilità alle agevolazioni.

4. Il contributo è liquidato dopo l'erogazione del prestito.

5. Ai fini del calcolo dell'aiuto de minimis, il valore attuale del contributo è determinato al tasso di sopra ed applicando la medesima formula inversa.

F) Termini di avvio, realizzazione e rendicontazione dell'iniziativa

1. La data di stipula del contratto di finanziamento e della sua erogazione devono essere comprese tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda e il 31 dicembre dell'anno successivo. È possibile ottenere una sola proroga di tale termine per un massimo di un anno, previa presentazione prima della scadenza del termine di motivata richiesta di proroga, riformulando le previsioni aziendali ai fini di cui alla lettera D) comma 6.

2. Entro 90 giorni dalla scadenza del mutuo deve essere effettuata la conversione dei versamenti e delle riserve in capitale sociale, escluse le riserve indivisibili per le società cooperative, e il versamento di capitale sociale a integrazione dell'insufficiente costituzione di riserve.

3. La documentazione prevista dal presente provvedimento per la rendicontazione dell'iniziativa e l'erogazione del contributo deve essere presentata entro un anno dai termini fissati dal presente articolo per la stipula del contratto di finanziamento e per le operazioni di ricapitalizzazione, pena la revoca totale del contributo concesso, fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga non superiore ad un anno.

G) Procedure

1. Le domande sono esaminate con procedura valutativa e l'istruttoria è affidata in concessione, con le modalità indicate dall'articolo 15 della legge, ad enti convenzionati.

H) Documentazione

1. Per la presentazione della domanda è necessario presentare la documentazione indicata all'articolo 19 "Documentazione per la concessione delle agevolazioni in procedura valutativa", comma 1, lettere a), b) e c).

2. Per il completamento dell'istruttoria della domanda di agevolazione è necessario presentare:

- a) copia semplice del contratto di finanziamento registrato e del relativo piano di ammortamento;
- b) copia semplice della delibera dell'assemblea dei soci, ovvero dell'impegno dei soci per le società di persone, di aumento dei mezzi propri.

3. Per ottenere **l'erogazione delle agevolazioni** deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) copia semplice della documentazione attestante l'erogazione del mutuo;
- b) copia semplice della documentazione attestante il pagamento delle rate del mutuo scadute e il versamento del finanziamento in conto futuro aumento capitale sociale corrispondente ovvero la destinazione degli utili a riserva;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante di non aver ottenuto altre agevolazioni o presentato altre domande per il medesimo progetto di capitalizzazione, fatti salvi i casi di cumulabilità;

4. Per ottenere il **pagamento delle rate annuali di contributo**, prima della loro

scadenza, deve essere presentata copia semplice della documentazione attestante il pagamento delle rate del mutuo e del versamento del finanziamento in conto futuro aumento capitale sociale, ovvero della destinazione degli utili a riserva.

5. Successivamente alla scadenza del finanziamento è necessario presentare:

- a) copia semplice della documentazione attestante il completo pagamento delle rate del mutuo, il completo versamento del finanziamento in conto futuro aumento capitale sociale e/o la destinazione degli utili a riserva;
- b) copia semplice dell'atto di conversione in capitale sociale dei versamenti in conto futuro aumento capitale sociale e delle riserve;
- c) copia semplice della documentazione attestante l'eventuale aumento di capitale sociale reale ad integrazione dell'insufficiente costituzione di riserve.

D) Obblighi di capitalizzazione e sanzioni

1. I versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale e le riserve, escluse quelle indivisibili, devono essere convertiti in capitale sociale entro 90 giorni dalla scadenza del finanziamento, pena la revoca totale del contributo.

2. Il contributo è altresì totalmente revocato se:

- a) i versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale non vengono interamente versati o l'impresa non realizza il previsto incremento delle riserve, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il reintegro con versamento di capitale sociale entro 90 giorni dalla scadenza del finanziamento; la presente disposizione si applica anche quando il finanziamento viene estinto anticipatamente;
- b) l'attività cessa o l'impresa fallisce prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione del finanziamento e comunque prima della scadenza dello stesso.

3. La concessione dell'agevolazione comporta l'obbligo di:

- a) non ridurre i mezzi propri presi a riferimento per il calcolo dell'indice di cui alla lettera D) comma 6, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione del finanziamento e comunque non prima della scadenza dello stesso; nei casi di riduzione per perdite, non possono essere distribuiti utili fino a che detti mezzi propri non siano stati ricostituiti;
- b) non effettuare operazioni di finanziamento né prestare garanzie a società controllanti, controllate o collegate per almeno sei anni a decorrere da dodici mesi precedenti la data di erogazione del finanziamento e comunque fino alla scadenza dello stesso;
- c) effettuare puntualmente i versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale alle

scadenze originariamente stabilite, anche nel caso le rate di rimborso del prestito fossero state postergate;

- d) non estinguere anticipatamente il mutuo (quando l'estinzione è preceduta dalla completa realizzazione del progetto di capitalizzazione, comprensivo della conversione in capitale sociale);

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 3, lettere, a), b), e d) comporta la revoca del contributo dalla rata successiva al verificarsi della violazione.

5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettera c) comporta la revoca del contributo in proporzione al numero di rate non versate.

L) Obblighi di comunicazione e sanzioni

1. L'impresa beneficiaria delle agevolazioni è obbligata a comunicare:

- a) il mancato pagamento delle rate del mutuo alle scadenze previste; in tal caso l'erogazione del contributo viene sospesa fino alla ripresa del pagamento delle rate;
- b) qualsiasi variazione al contratto di finanziamento.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 2, lettera b) comporta la revoca del contributo dalla rata successiva al verificarsi della violazione.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

AGEVOLAZIONI AI CONSORZI PER ACQUISTO DI BENI AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI

SOPPRESSO ⁶

Art. 27

AGEVOLAZIONI AI CONSORZI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI DEI CENTRI STORICI

SOPPRESSO ⁷

⁶ Articolo soppresso in relazione alla analoga soppressione dell'articolo 24 dei criteri di applicazione della L.P. 6/1999 del settore Commercio, avvenuta con deliberazione della Giunta provinciale n. 751 del 3 aprile 2009)

⁷ Articolo soppresso in relazione alla analoga soppressione dell'articolo 25 dei criteri di applicazione della L.P. 6/1999 del settore Commercio, avvenuta con deliberazione della Giunta provinciale n. 751 del 3 aprile 2009)